

MASSIMA

“In ordine ai danni arrecati dal medico convenzionato a un paziente, deve escludersi che possa esserne chiamata a rispondere, quale responsabile civile, la Asl. Una responsabilità della Asl, infatti, non può ravvisarsi in base agli art. 1218 e 2043 c.c., visto che la prestazione sanitaria è fornita direttamente dal medico, che è unico debitore del "servizio sanitario", con esclusione di qualunque relazione fra l'azienda sanitaria e il paziente. Né la responsabilità della Asl può essere ipotizzata invocando il disposto degli art. 1228 e 2049 c.c., giacché non ricorre né un rapporto di immedesimazione organica né di ausiliarità fra l'azienda sanitaria e il medico convenzionato”

(Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 23 settembre 2008, n. 36502)